



## **INDICE**

### **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Finalità ed obiettivi**

**Articolo 2 - Area di Intervento**

**Articolo 3 - Organizzazione dell'Area di Intervento**

**Articolo 4 - Tipologie di insediamento**

**Articolo 5 - Attività consentite**

**Articolo 6 - Soggetti attuatori**

**Articolo 7 - Modalità di attuazione**

### **PARTE SECONDA – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE**

**Articolo 8 - Utilizzazione della Zona Libera**

**Articolo 9 - Utilizzazione della Zona destinata a Concessioni Demaniali  
ad uso turistico - ricreativo**

**Articolo 10 - Corridoi di Libero Transito**

**Articolo 11 - Recinzioni**

**Articolo 12 - Utilizzazione della Zona speciale**

**Articolo 13 - Zona di tutela e valorizzazione dei Travocchi**

### **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI TECNICHE**

**Articolo 14 - Tipologie d'intervento ammesse**

**Articolo 15 - Opere di Urbanizzazione**

**Articolo 16 - Indici e parametri**

**Articolo 17 - Requisiti dimensionali, morfo-tipologici ed esecutivi**

**Articolo 18 - Sistema costruttivo**

**Articolo 19 - Impianti tecnologici**

**Articolo 20 - Barriere architettoniche**

**Articolo 21 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari**

**Articolo 22 - Elementi di finitura ed arredo**

**Articolo 23 - Accessibilità per animali domestici**

**Articolo 24 - Progetti esecutivi**



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 2 di 32

**Articolo 25 - Sistemazioni a verde**

**Articolo 26 - Azioni di tutela ambientale**

**Articolo 27 - Strutture e Locali accessori**

**PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 28 - Ampliamento del Demanio marittimo**


**Articolo 29 - Funzioni di vigilanza e controllo**

**Articolo 30 - Affidamento e rinnovo delle concessioni demaniali**

**Articolo 31 - Ampliamento e modifiche delle concessioni demaniali**

**Articolo 32 - Elaborati del Piano Demaniale Marittimo Comunale**

**Articolo 33 - Norme finali**

	<b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO          MARITTIMO COMUNALE</b> <hr/> <b>VARIANTE GENERALE</b>	<b>NORME TECNICHE DI          ATTUAZIONE</b>  Pagina 3 di 32
---	--	--

## PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Finalità ed obiettivi)

1. Il Piano del Demanio Marittimo Comunale (PDMC) del Comune di Vasto, redatto in conformità della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 5 delle Norme di Attuazione del Piano del Demanio Marittimo Regionale (PDM), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 141/1 del 29 luglio 2004, è volto a promuovere ed incentivare la tutela ambientale e la riqualificazione del litorale marittimo nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile della intera fascia costiera del territorio comunale e nel rispetto della vocazione delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche esistenti.

2. A tal fine il PDMC regola la destinazione e le modalità di utilizzo del litorale marittimo ai fini turistici e ricreativi, individuando, in particolare, le aree destinate al rilascio di nuove concessioni demaniali e le tipologie di insediamenti, interventi ed allestimenti edilizi ed infrastrutturali realizzabili. Favorisce altresì l'accessibilità e la fruibilità del litorale marittimo, anche in relazione alle destinazioni del territorio urbano immediatamente attiguo in modo da definire un quadro di coerenza ed armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera

### Articolo 2 (Area di Intervento)


1. L'Area di intervento (AI) del presente PDMC, indicata negli Elaborati cartografici allegati, è circoscritta alla parte del litorale marittimo comunale compresa tra il confine sud **del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna"** ed il confine nord del SIC IT7140109 "Marina di Vasto".

1.1. Il litorale marittimo fra il confine nord del territorio comunale ed il confine nord dell'area portuale è ricompreso nella Riserva di Punta Aderci, istituita con L.R. 20 febbraio 1998, n. 9, disciplinata dal relativo Piano di Assetto Naturalistico.

1.2. Il litorale marittimo comunale fra il confine sud dell'area portuale ed il confine nord dell'A.I. è ricompreso nel **SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna"** e sarà disciplinato dal relativo Piano di gestione.

1.3. Il litorale marittimo a sud dell'AI fino al confine sud del territorio comunale è ricompreso nella Riserva "Marina di Vasto" istituita con L.R. 30 marzo 2007, n. 5, i cui confini sono individuati dal SIC IT7140109 disciplinato dal relativo Piano di gestione.

2. Il litorale marittimo compreso nell'AI, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 del PDM, si divide in scogliera, con intercluse spiagge morfologicamente classificate come ciottolose o

	<b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO          MARITTIMO COMUNALE</b> <hr/> <b>VARIANTE GENERALE</b>	<b>NORME TECNICHE DI          ATTUAZIONE</b>  Pagina 4 di 32
---	--	--

sabbiose-ciottolose, fino al c.d. monumento alla bagnante, e spiaggia esclusivamente sabbiosa per la restante parte.

3. Le spiagge di cui al punto precedente ricomprendono aree soggette a rischio secondo la classificazione dell'articolo 2, comma 3 del PDM e relativa Cartografia.
4. I tratti di litorale marittimo compreso nell'AI, identificati come "Aree di Salvaguardia dall'Erosione" (ASE), sono tutti quelli che, negli ultimi anni, hanno subito un sensibile arretramento della linea di costa, indipendentemente dalla classificazione di cui al comma precedente. Le ASE avranno priorità assoluta, rispetto al resto del litorale, nello studio approfondito dei fenomeni erosivi in atto e delle relative contromisure da adottare, di concerto con gli Enti Sovraordinati preposti ed eventuali soggetti privati, proprietari di terreni interessati dai fenomeni stessi. Le risultanze del suddetto studio potranno comportare la richiesta di modifica della classificazione dell'articolo 2, comma 3 del PDM e relativa Cartografia.
5. In attesa della predisposizione del Piano di Assetto Naturalistico del "Sistema di Aree Protette della Costa Teatina" istituito con L.R. 30 marzo 2007, n. 5, nonché del Piano di gestione del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna", ed in considerazione della elevata fragilità di tale tratto dell'ecosistema costiero, che evidenzia la presenza di sistemi geologici e vegetazionali da preservare dal rischio idrogeologico e dalla antropizzazione, il tratto compreso fra il confine nord dell'AI e Punta Trave è classificato "Area fragile" ai fini del presente PDMC.

### **Articolo 3 (Organizzazione dell'Area di Intervento)**

1. L'AI, individuata e delimitata ai sensi dell'articolo 2, è organizzata, come specificato negli Elaborati cartografici allegati, in Zone, Sottozone e Unità di Gestione in relazione alla destinazione e alle modalità di utilizzazione, intervento e gestione.
2. Le Zone sono così definite:
  - a) Zona Libera (ZL), comprendente le Sottozone "Area di Battigia", "Corridoi di Libero Transito" e "Spiagge Libere";
  - b) Zona per Concessioni Demaniali ad uso turistico-ricreativo (ZCD), comprendente la Sottozona destinata a nuove concessioni demaniali e la Sottozona delle concessioni esistenti;
  - c) Zona Speciale (ZS), comprendente le Sottozone destinate ad attività nautiche, ad alaggio libero, ad interventi e servizi sociali, all'attività di piccola pesca, ad interventi di tutela ambientale e riqualificazione nonché la Sottozona comprendente le aree riservate al Comune per le attività ludico-sportive, culturali e di intrattenimento;



- d) Zona di tutela e valorizzazione dei Travocchi (ZT), comprendente le aree ove esistono travocchi regolarmente assegnati in concessione e/o esistevano travocchi ora in stato di abbandono o di degrado più avanzato.
3. Ai sensi del presente PDMC l'Unità di Gestione (UG) rappresenta l'entità immobiliare-funzionale minima oggetto di concessione demaniale.
4. Le attività consentite e le tipologie di insediamento realizzabili sono specificate negli articoli seguenti e nelle Schede di progetto allegate al presente PDMC.

#### **Articolo 4 (Tipologie di insediamento)**

1. Le tipologie di insediamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4 PDM, sono:
- a) stabilimenti balneari senza strutture fisse;
  - b) stabilimenti balneari con strutture fisse;
  - c) strutture destinate a servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività;
  - d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
  - e) strutture per l'alaggio di natanti e imbarcazioni e similari;
  - f) strutture per il noleggino di natanti e imbarcazioni e similari;
  - g) impianti termali e cure talassoterapiche;
  - h) strutture per uso di specchi acquei;
  - i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio;
  - j) strutture destinate all'esercizio delle altre attività consentite dalla normativa.
2. La concessione può essere rilasciata per una o più tipologie di insediamento tra loro compatibili nel rispetto della destinazione generale delle Zone e, per le nuove concessioni, nel rispetto delle previsioni delle singole Schede di progetto allegate al presente PDMC.

#### **Articolo 5 (Attività consentite)**

1. All'interno dell'area in concessione, i concessionari, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione e alle attività strumentali alla utilizzazione della tipologia di insediamento espressamente prevista nel titolo, potranno richiedere di svolgere, ove compatibili con la destinazione generale di Zona, con le previsioni del titolo abilitativo preesistente o della Scheda di progetto, se trattasi di nuova concessione, e altresì con le prescrizioni comunali della pianificazione in materia commerciale e delle attività distributive, le seguenti ulteriori attività:
- a) somministrazione di alimenti, bevande e generi di monopolio;
  - b) attività di gioco, animazione, *baby sitting*;



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 6 di 32

- c) attività termale e di cura della salute del corpo direttamente connesse alla presenza delle persone sulla spiaggia nel periodo della stagione balneare;
- d) attività ricreative e sportive ad uso turistico;
- e) attività di noleggio di natanti, imbarcazioni e similari;
- f) servizi di alloggio di natanti, imbarcazioni e similari;
- g) attività di servizi di supporto all'attività balneare, quali, esemplificativamente, installazione di un centro di pronto soccorso, di un centro di informazioni turistiche;

**Articolo 6 (Soggetti attuatori)**

1. I soggetti attuatori degli interventi edilizio-urbanistici previsti dalla Parte Terza del presente PDMC sono i titolari, ovvero i richiedenti, delle concessioni demaniali ricomprese nell'AI.
2. La stessa Amministrazione Comunale, per le aree detenute in concessione ovvero per quelle non affidate in concessione, assume la veste di soggetto attuatore secondo le modalità previste dal presente PDMC.

**Articolo 7 (Modalità di attuazione)**

1. Il presente PDMC si attua tramite rilascio, da parte del Comune, del permesso di costruire ovvero di altro titolo abilitativo necessario in conformità alle vigenti disposizioni di legge, se non diversamente previsto negli articoli seguenti e nelle singole Schede di progetto allegate.



## **PARTE SECONDA – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE**

### **Articolo 8 (Utilizzazione della Zona Libera )**

1. La Zona Libera, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del presente PDMC, è utilizzabile nei modi di seguito indicati.
2. L'Area di Battigia (AB), con funzione di percorso pedonale lungo la riva, si estende tra la linea di costa e la linea di battigia, come riportate negli Elaborati grafici allegati al presente PDMC e in ogni caso con una dimensione minima di 5 metri. Su tale Area non sono ammesse installazioni di alcun tipo.
3. Qualora, a causa dell'erosione marina o di altri fattori modificativi della linea di costa, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata e non sia possibile il ripristino del profilo costiero con interventi stagionali di ripascimento, le UG contigue alla AB dovranno cedere la porzione necessaria al raggiungimento della prescritta dimensione. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di assegnare alla UG cedente, su richiesta del titolare, un'area di estensione pari a quella ceduta anche in altra tipologia di Zona. In quest'ultima ipotesi la assegnazione dell'area dovrà essere successiva alla approvazione di una Variante specifica al presente PDMC. Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità dell'arenile in concessione, tale aumento sarà di esclusiva pertinenza dell'AB e non potrà essere utilizzato dal concessionario fino alla eventuale regolarizzazione del titolo secondo quanto prescritto dall'articolo 12, comma 12, del PDM.
4. I Corridoi di Libero Transito (CLT) hanno una dimensione minima di 5 metri e sono destinati a garantire il libero accesso al mare di tutti gli individui nonché il transito dei mezzi di soccorso, manutenzione e, ove espressamente autorizzato ed indicato, di quelli adibiti al varo natanti. Essi, pertanto, non possono essere invasi e vengono definiti mediante l'apposizione di insegne e paletti in legno che, rispettando le norme di sicurezza, ne individuano i confini.
5. I camminamenti all'interno del corridoio potranno essere, per almeno 2 metri di larghezza, in legno spessorato, ancorato a terra, o in pannelli prefabbricati di plastica pesante riciclata o, in subordine, cemento, per consentire il passaggio di carrozzine.
6. Le Spiagge Libere (SL) sono tratti di litorale destinati a garantire la balneazione con il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile o sulla scogliera di tutti gli individui, senza dover sostenere alcun onere e, comunque, nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dall'Amministrazione Comunale e dalle altre Autorità competenti. Esse, pertanto, non possono essere assegnate in concessione.
7. Nelle SL è consentito l'ombreggio libero durante l'orario di balneazione.
8. L'Amministrazione comunale si impegna a garantire nelle SL:



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 8 di 32

- a) il servizio di sorveglianza della balneazione e di salvataggio dei bagnanti;
- b) i servizi igienici e le docce strettamente necessari, accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- c) la realizzazione di strutture per rendere agevole l'accessibilità al litorale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- d) la pulizia dell'area e la installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti in numero minimo di uno ogni 50 metri.
9. Le aree in cui non fosse temporaneamente possibile assicurare il servizio di sorveglianza della balneazione e di salvataggio dei bagnanti dovranno essere segnalate con appositi cartelli ben visibili agli utenti.
10. L'Amministrazione comunale potrà altresì realizzare o consentire la realizzazione nelle SL di strutture per servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio locali per il presidio sanitario, piccoli box per l'informazione turistica e per il ristoro.
11. Tutte le strutture, fisse o mobili, realizzabili nelle SL possono coprire nel complesso una superficie non superiore al 5% della UG su cui vanno ad insistere, e comunque con una superficie coperta massima di mq. 30; la superficie pavimentata non potrà essere superiore al 15% della stessa UG con un massimo di mq. 90. La realizzazione delle strutture di cui al comma 8, lettere b) e c), è da considerarsi al di fuori ed oltre le percentuali di superficie coperta e pavimentata realizzabile.
12. Nelle SL ricadenti nell'Area fragile di cui all'articolo 2, comma 4, del presente PDMC, è vietata, sino alla approvazione del Piano di Assetto Naturalistico del "Sistema di Aree Protette della Costa Teatina" nonché del Piano di gestione del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna", qualunque forma di manomissione e trasformazione dell'ambiente che non sia finalizzata alla miglior conservazione dell'integrità del sistema vegetazionale e dell'equilibrio idrico ed idrogeologico. L'Amministrazione comunale, pertanto, si impegna a garantire in tali aree esclusivamente, ed ove possibile, il servizio di sorveglianza della balneazione e di salvataggio nonché il posizionamento di strutture mobili per i servizi igienici strettamente necessari, da rimuovere al termine della stagione balneare.
13. L'Amministrazione individuerà, nell'ambito delle SL, una o più aree ove sarà consentito l'accesso con animali domestici di piccola taglia. Dette aree, appositamente segnalate, saranno dotate di ingresso indipendente ed attrezzate con cartellonistica indicante orario di utilizzo e specifiche prescrizioni d'uso dell'arenile, secondo la vigente normativa, nonché con distributori di kit per il recupero dei rifiuti biologici e cestini, dotati di coperchio, per il conferimento degli stessi. Saranno altresì munite di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili. In nessun caso potranno essere utilizzate le docce, se presenti, per il lavaggio degli animali domestici.





**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 9 di 32

14. I servizi e le strutture di cui al presente articolo potranno essere gestiti dal Comune anche attraverso il ricorso a società specializzate o a forme previste dalla legge di cooperazione con i privati e/o di affidamento a terzi che ne facciano domanda. Con un atto successivo di Giunta Municipale verranno determinati le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la costituzione e lo svolgimento del rapporto di gestione.

15. Il Comune potrà promuovere altresì la stipula di una convenzione con i titolari delle concessioni demaniali, eventualmente costituiti in consorzio, per la gestione dei servizi e delle strutture di cui al presente articolo. In tal caso il Comune potrà contribuire fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva.

**Articolo 9 (Utilizzazione della Zona destinata a Concessioni Demaniali ad uso turistico-ricreativo)**

1. Gli elementi dimensionali, la tipologia dell'insediamento nonché gli usi e le attività consentiti nella Zona destinata a Concessioni Demaniali ad uso turistico-ricreativo di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) sono disciplinati dagli articoli del presente PDMC, dagli Elaborati grafici di Piano e dalle singole Schede di Progetto, ove predisposte.

2. La Sottozona delle concessioni esistenti è costituita dalle UG individuate e delimitate negli Elaborati grafici allegati al presente PDMC sulla base della documentazione amministrativa e fotografica in possesso degli uffici competenti coordinata con i riscontri *in situ* e le esigenze progettuali.

3. La Sottozona destinata a nuove concessioni demaniali è costituita da sette UG individuate e delimitate negli Elaborati grafici allegati e contrassegnate con le lettere da A) a G).

4. L'affidamento in concessione delle UG avverrà secondo le modalità previste nell'articolo 30 del presente PDMC e della normativa vigente.

5. L'affidamento in concessione delle UG contrassegnate con le lettere B) e F), nel rispetto delle modalità previste nell'articolo 30 del presente PDMC e della normativa vigente, è riservato alle strutture ricettive che ne risultassero prive. Tali concessioni dovranno essere intestate e collegate alla struttura ricettiva e non potranno essere cedute separatamente da questa né potranno essere autorizzati subingressi tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante. In caso di cessazione definitiva dell'attività ricettiva a cui è collegata, la concessione si intenderà automaticamente decaduta e l'area dovrà essere prontamente restituita nella disponibilità della Amministrazione comunale. Nelle UG contrassegnate con le lettere B) e F) è consentito il solo ombreggio per i clienti della struttura ricettiva, senza il posizionamento di alcuna struttura fissa per stabilimenti balneari, fatti salvi i manufatti per i servizi igienici e i locali di spogliatoio collettivo da realizzarsi nel rispetto dell'articolo 20 del presente PDMC.



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 10 di 32

6. L'affidamento in concessione della UG contrassegnata con la lettera D), nel rispetto delle modalità previste nell'articolo 30 del presente PDMC e della normativa vigente, è riservato ad associazioni private o pubblico-private, senza scopo di lucro, purché associate al C.O.N.I. o facenti parte di Associazioni con finalità marinare con riconoscimento ufficiale, che persegua obiettivi sportivo-culturali attraverso la divulgazione nei giovani degli sport nautici e della cultura del mare.

7. In caso di imprecisioni, diversità o carenze dei dati contenuti nel PDMC con le risultanze del titolo abilitativo, quest'ultimo prevale sino alla conclusione delle necessarie verifiche da parte degli uffici tecnici comunali competenti. Qualora vengano apportate alle aree assegnate in concessione modificazioni dello stato di diritto risultanti da atti ufficiali dell'ufficio competente, saranno conseguentemente applicabili le disposizioni previste nel PDMC.

8. Nel caso in cui si verificassero modifiche del perimetro delle attuali concessioni demaniali, regolarmente autorizzate e comunque riferite ad un solo concessionario, saranno applicabili conseguentemente le disposizioni del presente PDMC.

9. Con l'entrata in vigore del presente PDMC tutte le concessioni assentite precedentemente a tale data dovranno essere uniformate alle nuove prescrizioni nei limiti della compatibilità. Nelle concessioni esistenti ricadenti nell'Area fragile di cui all'articolo 2, comma 4, del presente PDMC, è vietata, sino alla approvazione del Piano di Assetto Naturalistico del "Sistema di Aree Protette della Costa Teatina" nonché del Piano di gestione del SIC IT7140108 "Punta Aderci – Punta della Penna", qualunque forma di manomissione e trasformazione dell'ambiente che non sia finalizzata alla miglior conservazione dell'integrità del sistema vegetazionale e dell'equilibrio idrico ed idrogeologico.


### **Articolo 10 (Corridoi di Libero Transito)**

1. Tra due UG contigue deve sempre essere interposto un Corridoio di Libero Transito (CLT) con i parametri di cui all'articolo 8.

2. Le UG esistenti che hanno un corridoio su cui insistono strutture inamovibili o fisse legittimamente realizzate o condonate dovranno adeguarsi se intendono effettuare interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione, e comunque entro due anni dall'approvazione del presente PDCM, attraverso la cessione o comunque la messa a disposizione di 2,50 metri da parte di ciascuna di esse previa rimozione delle cause che ostacolano l'accesso al mare.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle UG esistenti contigue alle SL.

4. E' comunque consentito alle UG di cui sopra, laddove vi sia la possibilità, di ottenere un ampliamento, per una quota pari a quella ceduta per la realizzazione del CLT, dell'area assentita nonché di recuperare, all'interno delle suddette aree, tutti i volumi che gravitano

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>VARIANTE GENERALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 11 di 32</p>
---	--	--

sul passaggio, anche in deroga ai parametri dimensionali di cui al presente PDMC, preferibilmente con la stessa destinazione d'uso.

5. La realizzazione dei camminamenti è a carico di entrambi i confinanti quale è considerato anche il Comune nell'ipotesi in cui una delle UG sia un'area di SL.

6. Qualora il fronte mare concesso sia inferiore a 30 metri, in parziale deroga alle disposizioni dei commi precedenti, si potrà realizzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e purché vi sia il previo accordo scritto dei titolari delle concessioni interessate dalla realizzazione del suddetto corridoio, un solo CLT, posizionandolo sul lato più libero della concessione e/o in modo da minimizzare le distanze tra corridoi successivi.

### **Articolo 11 (Recinzioni)**

1. E' vietata la recinzione totale e/o parziale dell'area in concessione anche se realizzata con sistemazioni a verde.

2. Durante il periodo invernale all'interno delle concessioni, a salvaguardia esclusiva delle attrezzature, il concessionario può proteggere il corpo centrale, inclusi eventuali portici e/o verande, o un'area specifica contigua al corpo centrale della dimensione strettamente necessaria al ricovero delle attrezzature e comunque sino ad un massimo di mq 100. La protezione dovrà essere realizzata con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a m 2,00, rispettando le norme in materia di sicurezza. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso al mare dai CLT.

3. La delimitazione dovrà essere installata non prima del 30 ottobre di ogni anno e rimossa entro e non oltre il successivo 30 aprile.

4. Per quanto non specificato, si richiamano le norme riguardanti recinzioni, delimitazioni ed accessi al mare contenuti nel PDMR.

### **Articolo 12 (Utilizzazione della Zona Speciale)**

1. Gli elementi dimensionali, la tipologia dell'insediamento nonché gli usi e le attività consentiti nella Zona Speciale in relazione alle particolari caratteristiche ed esigenze delle relative Sottozone sono disciplinati dagli articoli del presente PDMC, dagli Elaborati grafici di Piano e dalle singole Schede di Progetto ed ulteriori atti e regolamenti comunali ove predisposti.

2. In tutte le Sottozone della ZS è vietata la sistemazione *in loco* di attrezzature da spiaggia, salvo quanto previsto nei commi successivi. Potranno essere realizzate, ove previste negli Elaborati grafici di Piano e nelle Schede di progetto, esclusivamente strutture mobili come specificato nella Parte Terza del presente PDMC.



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 12 di 32

3. L'assegnazione in uso delle Unità di Gestione comprese nella ZS avverrà secondo le modalità fissate in apposito atto amministrativo, **previa approvazione degli atti e regolamenti di cui al comma 1. Nelle more della convalida degli atti richiamati, le stesse UG, qualora siano "fronte mare", potranno essere utilizzate come "Spiagge Libere" (SL), altrimenti saranno consentite le attività di cui ai punti b), d). g) del precedente Articolo 5.**

4. La Sottozona speciale "Alaggio barche" comprende n. **6 UG**, individuate con apposita indicazione sugli Elaborati grafici allegati, destinate all'alaggio e alla sosta libera delle imbarcazioni da diporto. La sistemazione di tali aree, da definirsi con apposito atto sulla scorta di quanto riportato negli Elaborati grafici di Piano e nelle Schede di progetto, deve essere improntata, in ogni caso, su criteri e soluzioni a bassa modificazione dello stato naturale dell'arenile. Eventuali manufatti dovranno essere del tipo non fisso, fatta eccezione per l'argano. In tali aree il Comune potrà installare servizi igienici aventi dimensioni e caratteristiche analoghi a quelli delle SL, nonché manufatti di servizio sempre di tipo non fisso, da concedere in uso, a pagamento ovvero gratuito, alle associazioni di categoria.

5. La Sottozona destinata ad attività di piccola pesca è costituita **da n. 10 UG** che saranno disciplinate con apposito atto amministrativo in modo che ne sia assicurata una utilizzazione, per il varo, l'alaggio ed il ricovero di piccole imbarcazioni, funzionale all'attività per cui è destinata ed all'equilibrio del sistema balneare. Le UG di questa Sottozona potranno essere dotate di un argano manuale per il tiro in secco delle imbarcazioni e di spazi attrezzati per il rimessaggio protetto delle stesse e delle relative attrezzature. Durante le ore di balneazione, per tutelare la qualità di fruizione dell'arenile e, soprattutto, la sicurezza dei bagnanti, le imbarcazioni e le attrezzature da pesca dovranno essere obbligatoriamente riposte nei suddetti spazi. Ogni UG di questa Sottozona sarà costituita da uno o più posti barca, in ragione della richiesta e compatibilmente con l'arenile disponibile e con le previsioni di Piano, riportate nella cartografia allegata. A protezione dei posti barca potranno essere realizzate coperture secondo quanto indicato nella Scheda tecnica di progetto allegata al presente PDMC, impiegando materiali naturali, della tradizione e/o ecocompatibili, adottando strutture leggere, facilmente rimovibili ed a basso impatto visivo ed ambientale. Il numero massimo dei posti barca e dei manufatti realizzabili in ogni UG sarà stabilito da apposito atto amministrativo. La assegnazione in uso delle UG di questa Sottozona potrà essere effettuata in favore di singoli possessori di natanti da pesca o da diporto muniti di regolare licenza di pesca e/o di associazioni, di Enti esponenziali e/o di cooperative del settore, che ne facciano richiesta, ovvero riservata allo stesso Comune.

6. Nei punti rappresentati negli Elaborati grafici allegati al presente PDMC è possibile, su iniziativa del Comune ovvero dei concessionari e previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, la realizzazione, in specchi acquei antistanti la costa, di Pontili di Ormeaggio galleggianti di non difficile rimozione per l'attracco di piccole imbarcazioni da diporto. Queste strutture, le cui caratteristiche tecniche e disposizioni d'uso saranno



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 13 di 32

oggetto di apposito atto amministrativo e tecnico secondo le linee guida contenute nella relativa scheda, devono essere attrezzate ed organizzate per rispondere a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, e realizzate con materiali, anche sintetici, purché bio-ecocompatibili e certificati ed altresì in modo tale da non alterare il regime idraulico del corpo idrico e non recare pregiudizio alle attività della balneazione.


7. Possono essere altresì realizzati, in specchi acquei antistanti l'arenile, su iniziativa del Comune ovvero dei concessionari e previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, Pontili o Piattaforme Galleggianti, ad esclusivo servizio della balneazione, dotati di maniglioni, scalette, giochi, scivoli e quant'altro utile alla fruizione da parte dei bagnanti. Le concessioni per la realizzazione e l'uso di tali strutture, da ancorare al fondo e da rimuovere a fine stagione, possono essere rilasciate anche in presenza di coste rocciose, con la finalità di garantire una buona qualità della balneazione senza alterare l'ambiente circostante. Dette piattaforme, da attrezzarsi per rispondere ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, non potranno in alcun caso essere utilizzate per l'ormeggio di imbarcazioni né per ospitare servizi di bar o ristorazione.

8. La Sottozona denominata di "Tutela ambientale e riqualificazione" è volta al recupero di tratti di litorale, indicati negli Elaborati grafici allegati al presente PDMC e caratterizzati da evidenti segni di degrado ambientale che ne limitano la utilizzabilità, attraverso la predisposizione di specifici progetti integrati di intervento che dovranno rispettare le indicazioni di massima contenute nelle Schede di progetto allegate al presente PDMC.

9. La Sottozona "Area sociale" è riservata al Comune, che la utilizzerà, direttamente o affidandola in uso ad associazioni private o pubblico-private o cooperative giovanili operanti nel sociale senza scopo di lucro previa stipula di apposita convenzione, per lo svolgimento di attività sociali connesse con le finalità turistico-ricreative, senza il posizionamento di alcuna struttura fissa. Tale Sottozona potrà essere temporaneamente destinata, con apposito atto amministrativo, alla assegnazione in concessione della UG contrassegnata con la lettera D) sino alla sistemazione definitiva della area ove tale UG è prevista negli Elaborati cartografici allegati al presente PDCM.

10. La Sottozona "Area Eventi" è riservata al Comune per le attività ludico-sportive, culturali e di intrattenimento. E' costituita da uno spazio modulare composto da tre grandi aree contigue, separate da passerelle pedonali di facile spostamento, che l'Amministrazione comunale utilizzerà, direttamente o affidandole in uso a terzi previa stipula di apposita convenzione, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di pubblico spettacolo ovvero eventi speciali. L'utilizzo dell'Area Eventi sarà disciplinato da apposito atto amministrativo, che disporrà anche la progettazione esecutiva della stessa secondo le linee guida dettate dal presente Piano e dalla Scheda allegata.

11. La Sottozona "Aree attrezzate per gioco, sport e svago", evidenziata nella scheda tecnica nonché negli elaborati di Piano, è costituita da quegli spazi di arenile liberi, compresi tra le zone in concessione ed il lungomare o i percorsi ciclabili, dei quali si

	<b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO          MARITTIMO COMUNALE</b> <hr/> <b>VARIANTE GENERALE</b>	<b>NORME TECNICHE DI          ATTUAZIONE</b>  Pagina 14 di 32
---	--	---

prevede la riqualificazione attraverso interventi mirati alla creazione di aree organizzate per l'uso collettivo.

### **Articolo 13 (Zona di tutela e valorizzazione dei Travocchi)**

1. E' prevista la possibilità di richiedere, nel rispetto delle modalità previste nell'articolo 30 del presente PDMC e della normativa vigente, la assegnazione in concessione dei travocchi nelle posizioni già indicate negli Elaborati grafici allegati al presente PDMC ed altresì in quelle in cui, in passato, esistevano travocchi successivamente abbandonati o in stato di degrado più o meno avanzato, previa allegata specifica relazione storica e dettagliata documentazione fotografica che attesti l'esatta localizzazione del travocco, il periodo di costruzione, il progetto originario e l'evoluzione della struttura nel tempo e nelle eventuali ricostruzioni, i materiali originari di costruzione, le dimensioni della struttura e degli elementi tipici.
2. In caso di erronea rappresentazione negli Elaborati grafici allegati al presente PDMC, prevale la localizzazione risultante nell'atto concessorio ove già rilasciato dall'Autorità competente, salvo esibizione di specifica relazione storica e dettagliata documentazione fotografica che attesti l'esatta localizzazione del travocco.
3. Per i travocchi abbandonati e scomparsi è ammessa la ricostruzione in legno con materiali della tradizione mediante la presentazione di un piano di recupero che assicuri il ripristino e/o la conservazione degli elementi e delle caratteristiche architettoniche originarie del travocco, nonché delle dimensioni e della struttura secondo "l'identico andato perduto" ed il rispetto della formula "dov'era così com'era", limitando al minimo indispensabile le modifiche apportate, ed in questo caso uniformandosi il più possibile alla tipologia ideativa e costruttiva tradizionale di queste opere, e comunque con una dimensione massima non superiore a mq 35 per la piattaforma esclusi i bracci a sostegno della rete da pesca e a mq 10 per il casotto di servizio.
4. I travocchi preesistenti potranno essere ristrutturati attraverso l'utilizzazione di tecnologie e/o materiali originari, e comunque senza aumento delle dimensioni della struttura.
5. Fatte salve le prescritte autorizzazioni igieniche e sanitarie, e la realizzazione, da parte del concessionario, delle opere necessarie a garantire un sicuro accesso alle strutture, è consentito, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento comunale, l'utilizzo del travocco anche per attività di pesca-turismo e miticoltura, fatti salvi gli altri usi previsti dalla normativa vigente.



## **PARTE TERZA - DISPOSIZIONI TECNICHE**

### **Articolo 14 (Tipologie d'intervento ammesse)**

1. Il presente PDMC disciplina gli interventi nelle UG incluse nell'AI.
2. Le tipologie d'intervento ammesse, definite secondo quanto previsto dalla vigente normativa e specificate dalle previsioni del presente PDMC, sono:
  - a) manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari;
  - b) ristrutturazione edilizia degli impianti balneari, anche attraverso demolizione e ricostruzione;
  - c) nuova costruzione;
  - d) ristrutturazione urbanistica, ove prevista.
3. Tali interventi devono mirare al conseguimento di un significativo accorpamento di edifici e manufatti rispetto all'assetto esistente, tendendo, oltre che a un esteso rinnovo di tale assetto sotto il profilo edilizio e dell'immagine, ad ampliare le visuali libere in senso monte/mare.

### **Articolo 15 (Opere di Urbanizzazione)**

1. Completano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell'Arenile le opere di seguito indicate, con i relativi allacciamenti, necessari a garantirne il concreto esercizio:
  - a) aree di verde attrezzato;
  - b) piazze e percorsi, ciclabili e pedonali;
  - c) viabilità carrabile;
  - d) parcheggi pubblici;
  - e) opere a rete.
2. Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale potrà procedere mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici.
3. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza.
4. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la vigente normativa.



## **Articolo 16 (Indici e parametri)**

1. Gli indici urbanistici utilizzati all'interno del Piano sono quelli di seguito indicati, con la precisazione che, in ogni punto del litorale, per semplicità di schematizzazione, è stata identificata la direzione Nord-Sud con la linea di battigia e, di conseguenza, la direzione Ovest-Est con quella Monte-Mare:

- (FC) Fronte della Concessione: distanza tra i *Confini Nord* e *Sud* delle singole Concessioni;
- (PSC) Profondità di Spiaggia Concessa: distanza tra i *Confini Ovest* ed *Est* delle singole concessioni;
- (LAS) Limite per Aree ad uso Sportivo: stabilito dal Piano ed indicato sugli Elaborati cartografici, costituisce il confine ad est, verso la battigia, delle aree destinate alle attività sportive;
- (LE) Limite Est: stabilito dal Piano ed indicato sugli Elaborati cartografici, costituisce, all'interno dell'area in concessione, il confine ad est, verso la battigia, dell'area destinata alla ubicazione dei manufatti che contribuiscono alla determinazione della SC e della SP, fatta eccezione per le passerelle. In ogni caso detto limite si attesta ad almeno trentacinque metri ad ovest della linea di costa;
- (LO) Limite Ovest: stabilito dal Piano, costituisce, all'interno dell'area in concessione, il confine ad ovest dell'area destinata alla ubicazione dei manufatti che contribuiscono alla determinazione della SC e della SP, fatta eccezione per le passerelle. In ogni caso, anche se non indicato nelle planimetrie di progetto, detto limite si attesta a dieci metri dai marciapiedi e 2,5 metri dalle passerelle di collegamento tra i CLT;
- (PE) Profondità Edificabile: misura massima, in direzione ovest-est (o monte-mare), dell'area in cui è possibile ubicare i manufatti che contribuiscono alla determinazione della SC e della SP, fatta eccezione per le passerelle. E' data dalla distanza tra il Limite Est (LE) e Limite Ovest (LO);
- (LL) Limiti Laterali: stabiliti dal Piano, costituiscono, all'interno dell'area in concessione, i confini a nord e a sud dell'area destinata alla ubicazione dei manufatti che contribuiscono alla determinazione della SC e della SP fatta eccezione per le passerelle. In ogni caso, anche se non indicato nelle planimetrie di progetto, detti limiti si attestano a dieci metri dai marciapiedi e m 2,50 dai CLT o, in assenza di questi, a m 5 dai confini della concessione;
- (SC) Superficie Coperta: è la proiezione a terra di volumi e tettoie interni all'area in concessione. Contribuiscono a determinare la SC:
- le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere;
  - le superfici delle cabine spogliatoio, ripostiglio, wc;
  - le superfici coperte da tettoie e sporti fissi a sbalzo di misura superiore a m 0,6 nei lati esposti a nord e a est e m 1,5 a sud e ovest;
  - le superfici coperte da tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, escluse le tende ombreggianti a sbraccio;





- le superfici coperte da gazebo e da altre strutture assimilabili chiuse e/o aperte, esclusi i "pergolati" se costituiti soltanto da pilastri e travetti superiori, anche grigliati, senza nessun tipo di chiusura laterale e/o copertura, con luce netta tra le travature superiori maggiore o uguale a m 1,00x1,00 e con una estensione massima contenuta entro il limite del 3% della superficie coperta assentibile e, comunque, non superiore a mq 120.

Non contribuiscono a determinare la SC le superfici aggiuntive necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, le superfici aggiuntive dei servizi igienici regolamentari, le passerelle aggiuntive per l'accesso ai servizi e alle strutture, limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Qualsiasi altro elemento, ancorché non esplicitamente sopra citato, è assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti;

- (SP) Superficie Pavimentata, esterna alla SC, per passerelle e piazzole di servizio alle strutture, ad esclusione dei percorsi per disabili, limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Almeno il 60% della SP deve essere permeabile. Le superfici di vasche e piscine sono assimilate a superfici pavimentate;
- (H) Altezza delle fronti: é l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto il manufatto, misurata dalla quota dell'arenile all'estradosso della copertura;
- (Hmax) Altezza massima: é la massima altezza consentita dal Piano per le strutture realizzabili.
- (IC) Ingombro delle Costruzioni o barriera visiva: lunghezza complessiva, misurata nella direzione nord-sud, di tutti i manufatti insistenti nell'area in concessione, anche se non costituenti SC, che superino l'altezza di m 1,50 da terra.

## **Articolo 17 (Requisiti dimensionali, morfo-tipologici ed esecutivi)**

1. Non sono consentite modificazioni della giacitura dell'arenile salvo quelle indispensabili alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di difesa idraulica.
2. Le strutture fisse realizzabili, là dove consentito dal presente PDMC, devono essere di facile rimozione secondo quanto stabilito dall'articolo 18 e costituite da un solo piano fuori terra. La Hmax non può essere superiore a m 4,50 dalla quota media delle giaciture dell'arenile circostante, compresi l'eventuale distacco dal suolo di cui al successivo comma 9 e le eventuali velette, elementi strutturali o decorativi, insegne o elementi di protezione in ogni caso da realizzarsi con soluzioni di massima "leggerezza" e trasparenza.
3. I lastrici solari delle suddette strutture possono essere resi accessibili, ad uso solarium, e/o adibite a tetto-giardino, ferma restando l'altezza massima del fabbricato stabilita al comma precedente.




**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 18 di 32

4. Sono ammesse coperture a falde, a condizione che il colmo del tetto non superi la Hmax di m 4,50 dal suolo.
5. La SP non potrà superare il valore più basso tra quello ottenuto moltiplicando per un fattore 4 la misura del fronte mare concesso e quello dato dal 20% dell'area concessa con una superficie massima di mq 250.
6. Le pavimentazioni esterne sono da realizzarsi con pannelli in doghe di legno o con elementi separati realizzati in pietra naturale o materiali eco-compatibili certificati ovvero, in subordine, piastre prefabbricate di gres, klinker o cemento, semplicemente appoggiati sull'arenile, da definirsi per dimensioni, tipologie e colori in sede di progetto della struttura.
7. La SC deve essere inferiore o uguale al valore più basso tra quello ottenuto moltiplicando per un fattore 5,5 (di cui 4 per strutture ed 1,5 per locali accessori) la misura del fronte mare concesso e quello dato dal 20% dell'area in concessione, con un massimo di mq 250.
8. L'IC non può superare il 25% del fronte concesso.
9. I manufatti, al fine di contenere l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati rispetto alla quota I.m.m., misurata in riferimento ai caposaldi IGM95 (sistema di riferimento WGS84), non meno di m 1,50.
10. Eventuali muretti di delimitazione di aiuole o vasche non dovranno avere altezza superiore a cm 40 rispetto alla pavimentazione o al suolo attiguo. Le aree utilizzate come vasche d'acqua, da conteggiare come SP impermeabili, dovranno avere una profondità massima pari a cm 30.
11. È ammessa la realizzazione di pavimentazioni, semplicemente appoggiate al suolo, solo per la realizzazione di percorsi di distribuzione in senso monte/mare.
12. I percorsi pavimentati dovranno reciprocamente distare nel punto medio non meno di m. 20; nel caso di concessioni di dimensioni con fronte mare inferiori ai m. 20, è comunque consentito il posizionamento di un percorso. La larghezza della pavimentazione non dovrà superare m. 1,50, fermi restando gli eventuali allargamenti richiesti dalle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
13. Le rampe e i percorsi per i disabili, limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono esclusi dal computo delle superfici pavimentate. (passerelle e piazzole) di cui al comma 5.
14. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo. Le prescrizioni dei commi precedenti si applicano nelle ipotesi di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione dell'esistente salvo che gli interventi stessi prevedano l'utilizzazione di materiali eco-compatibili e/o progetti di bio-architettura e nel rispetto della "medesima

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>VARIANTE GENERALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 19 di 32</p>
---	--	--

sagoma dell'edificio preesistente" come stabilito dal DPR 380/2001 nel testo in vigore art. 3 comma d) "ristrutturazione edilizia".

## **Articolo 18 (Sistema costruttivo)**

1. Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà o facile rimovibilità, indipendentemente dalla loro classificazione in strutture fisse o mobili in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3 del PDM, pur nel rispetto della normativa di prevenzione del danno sismico. Dovranno, altresì, essere realizzati preferibilmente in legno o altri materiali naturali ovvero materiali certificati a basso impatto ambientale, riciclati o riciclabili, e secondo criteri costruttivi improntati alla tradizione o, in alternativa, all'innovazione tecnologica e comunque all'inserimento armonioso nel paesaggio circostante.
2. Si intende per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che risponda ai seguenti requisiti:
  - a) possibilità di smontaggio degli elementi costruttivi principali con mezzi meccanici di uso corrente e minimi interventi di demolizione o rottura;
  - b) facilità di carico, con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento, nonché di trasporto dei componenti con mezzi di uso corrente;
  - c) fondazioni realizzate con elementi prefabbricati, in nessun caso in conglomerato cementizio armato gettato in opera;
  - d) collegamento meccanico tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con piastre e bulloni ovvero con apparecchi d'appoggio o similari;
  - e) struttura ad elementi collegati senza saldature o getti di conglomerato cementizio.
3. Non è consentita alcuna escavazione al disotto del piano di calpestio dell'arenile, ad esclusione di quella minima necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione del fabbricato.
4. E' autorizzabile la realizzazione di piscine, anche interrate o parzialmente interrate, purché non fisse ed adeguatamente attrezzate per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.
5. In luogo della effettiva e concreta caratterizzazione del fabbricato secondo quanto previsto al comma 2, il Soggetto attuatore dovrà impegnarsi alla completa rimozione della struttura edificata entro i termini specificati in apposito Atto unilaterale d'obbligo. A garanzia della effettiva rimozione di cui sopra, deve essere depositata apposita fidejussione, di entità da definirsi in rapporto alla consistenza delle opere da realizzare.



6. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo. Le prescrizioni dei commi precedenti si applicano nelle ipotesi di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione dell'esistente.

### **Articolo 19 (Impianti tecnologici)**

1. Le strutture realizzabili potranno essere attrezzate con tutti gli impianti tecnologici utili alla vita di spiaggia tra cui l'impianto idrico-sanitario, termico, elettrico, telefonico, diffusione sonora. Potranno altresì essere dotate di connessione, anche wireless, a reti telematiche locali o ad internet.

2. Gli scarichi di tutti i servizi igienici e le cucine, presenti nell'AI, dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento. Gli scarichi delle docce, invece, dovranno essere riutilizzati con le modalità di cui al successivo articolo 21. Gli allacciamenti alle Opere di urbanizzazione devono essere indicati nel progetto del fabbricato presentato all'Amministrazione ed eseguiti in contemporanea con la realizzazione delle strutture autorizzate.

3. Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale e visiva, potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o dagli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

### **Articolo 20 (Barriere architettoniche)**

1. Le opere necessarie a garantire l'accessibilità ad uno stabilimento balneare sono:

- a) almeno un parcheggio riservato a portatori di handicap in prossimità dell'ingresso;
- b) raccordo di quest'ultimo con il piano stradale e quello dell'arenile mediante scivoli o piattaforme elevatrici, per i disabili motori, e percorsi tattili, per i disabili visivi;
- c) percorsi accessibili fino al mare, anche in acqua, ed a tutte le strutture dello stabilimento;
- d) accessibilità ai servizi di ristorazione e bar;
- e) servizi igienici, spogliatoio e docce con dimensioni interne ed attrezzature idonee all'uso da parte di individui su sedia a ruote o portatori di altro tipo di disabilità;
- f) cartellonistica informativa in grado di orientare "chiunque".

2. I percorsi devono essere realizzati con materiali dalla superficie compatta ed avere una larghezza maggiore o uguale a m 1,20, con eventuali scanalature disposte nella direzione del camminamento, anche per suggerire la direzione da seguire ai disabili visivi. La distanza delle lastre o doghe deve essere inferiore o uguale a mm 10.



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO**  
**MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI**  
**ATTUAZIONE**

3. Il percorso fino al mare dovrebbe proseguire nell'acqua fino ad una profondità di 70 cm. In alternativa deve essere messa a disposizione dei richiedenti apposita sedia a ruote, idonea al movimento su sabbia ed in acqua.


**CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA' DEI SENTIERI/PERCORSI**

 Facilmente accessibile	 Moderatamente accessibile	 Accessibile con accompagnatore
pendenza 0%	pendenza 0% - 8%	pendenza >8%

**CARATTERISTICHE DEI PERCORSI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA PAVIMENTAZIONE**

 Fondo piano e compatto	 Leggermente sconnesso ma compatto	 Molto sconnesso e compatto	 Fangoso	 Sabbioso
OTTIMALE	BUONO	PERICOLOSO	IMPOSSIBILE	IMPOSSIBILE
	Possibili soluzioni: Rullaggio, spianamento.	Possibili soluzioni: Rullaggio, spianamento.	Possibili soluzioni: Addizione di un leggero strato di ghiaia spezzata e rullaggio.	Possibili soluzioni: Addizione di un terreno argilloso e rullaggio.

4. Perché i servizi di ristorazione abbiano caratteristiche di accessibilità per coloro che utilizzano la sedia a ruote, è importante che il piano di utilizzo (di bar o mensa) sia collocato ad una altezza utile massima di 90 cm e presenti un arretramento nella parte inferiore per consentire un approccio frontale.



**Articolo 21 (Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari)**



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 22 di 32

1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione), la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile del turismo. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari consente di preservare l'ambiente e le sue risorse e, nel contempo, di realizzare consistenti risparmi di spesa sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari va attuata perseguendo:
  - a) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti, al fine di diminuirne i consumi;
  - b) l'impiego di tecnologie sostenibili per il riutilizzo della risorsa acqua e la produzione di energie da fonti rinnovabili;
  - c) la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - d) la sensibilizzazione degli operatori e della clientela verso i temi ambientali.
3. Il risparmio delle risorse idriche dovrà essere ottenuto attraverso il controllo ed il mantenimento in efficienza di tutte le connessioni idrauliche, compreso l'allaccio all'acquedotto, in modo da evitare dispersioni nonché attraverso l'installazione, in tutti i rubinetti e le docce, di riduttori di flusso e temporizzatori in grado di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%.
4. L'impiego di tecnologie a basso consumo ed a basso impatto dovrà consentire, attraverso un sistema di raccolta, filtrazione, accumulo e decantazione, il riutilizzo delle acque grigie provenienti dalle docce per alimentare gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione. L'intero sistema potrà essere interrato sotto il blocco docce. E' obiettivo per lo stabilimento balneare, incentivabile dal Comune, il recupero di almeno 5 mc al giorno di acqua proveniente dalle docce.
5. Anche le acque piovane, opportunamente trattate, saranno convogliate nel serbatoio di accumulo delle acque grigie.
6. E' vietato l'uso di prodotti inquinanti, anche detergenti. Sono ammessi solo prodotti ad elevata o totale biodegradabilità. E' vietato il prelievo di acqua dalle falde.
7. Il risparmio di energia si otterrà attraverso l'impiego di dispositivi elettrici a basso consumo, interruttori temporizzati, sistemi di controllo.
8. La produzione di energia dovrà essere affidata all'installazione di pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua sanitaria necessaria per le attività dello stabilimento (servizi igienici, docce, cucine, vasche idromassaggio, piscine, ecc.) e di pannelli solari fotovoltaici per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con la quale integrare quella fornita dalla rete.
9. Ogni stabilimento dovrà provvedere alla raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc.,



mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi.

10. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi proposti ciascun gestore promuoverà, all'interno del proprio impianto, iniziative volte alla:

- a) divulgazione di materiale informativo sugli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi e sulle modalità di utilizzazione parsimoniosa delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione della risorsa "acqua";
- b) organizzazione di attività ludiche per i bambini, finalizzate all'educazione ambientale ed all'insegnamento del corretto uso delle risorse naturali e delle strutture;
- c) creazione di *info-point* ove reperire i dati diffusi dall'ARTA sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.

## **Articolo 22 (Elementi di finitura ed arredo)**

1. Tutte le opere di tinteggiatura e rivestimento da eseguirsi sulle pareti esterne di fabbricati e manufatti dovranno essere preventivamente autorizzate ed essere realizzate, evitando materiali plastici, secondo le tonalità pastello dei seguenti colori base: bianco, rosso, arancione, verde, giallo, azzurro, turchese. È in ogni caso sempre ammessa la pannellatura totale o parziale in legno di colore naturale trattato con vernici trasparenti e/o semitrasparenti, ovvero tinteggiato con vernici aventi i colori indicati in precedenza. La tinteggiatura degli elementi di finitura (corrimano, infissi e tutto quello che non riguarda la struttura parietale esterna) deve essere coordinata con i colori prescelti per le pareti esterni dei manufatti. Vernici, pitture e smalti devono necessariamente avere certificazioni riconosciute di eco-compatibilità.
2. I colori degli ombrelloni e degli accessori debbono essere abbinati al colore dei fabbricati e manufatti.
3. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno. Non è ammesso l'impiego di infissi che abbiano come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione.
4. Eventuali corpi captanti per il riscaldamento dell'acqua dovranno essere collocati sulla copertura delle costruzioni, nelle posizioni meno visibili da terra.
5. E' consentito, nel periodo estivo, il tamponamento di portici mediante installazione di elementi mobili scorrevoli trasparenti, nel rispetto di tutti i necessari requisiti di sicurezza strutturali delle realizzazioni e delle norme di sicurezza sulle vie di esodo previsti dalla vigente normativa.



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**


**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 24 di 32

6. Per ogni concessione sono ammesse non più di tre insegne con la denominazione del bagno, una posta al lato mare e due al lato monte, non luminose. L'ingombro massimo dell'insegna principale, da ubicarsi in ogni caso a monte dello stabilimento balneare e ad un'altezza massima da terra non superiore a m 4,50, non potrà eccedere i m 4,00 di larghezza e mq 4,00 di superficie. Le insegne minori dovranno essere del tipo a totem, mono o bipalo, e con dimensioni massime che non potranno eccedere m 0,80 di larghezza per m 2,70 di altezza.
7. Sono vietate scritte su manufatti o su cartelli che reclamizzano alberghi, agenzie e qualsiasi struttura ricettiva, ad eccezione delle targhette collocate sulle porte delle cabine.
8. Nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 16, 17 e 18, è ammesso il posizionamento di pedane in legno di altezza massima pari a cm 90, a condizione che la loro proiezione a terra non superi complessivamente la misura di mq 1,5 ogni metro lineare di fronte mare per ciascuna concessione, con un massimo di mq 60. Tali pedane, conteggiate nella SP, dovranno essere regolarmente rimosse a fine stagione.
9. È ammessa la manutenzione e la sostituzione di pali per il sostegno di impianti radio - ripetitori per servizi di telecomunicazione pubblicitaria e di pubblica utilità.
10. Nelle UG ove è consentita la realizzazione di strutture, è altresì ammessa l'installazione di vasche ad idromassaggio in semplice appoggio; tali vasche, di superficie massima di mq. 10 ciascuna, potranno essere massimo due per concessioni aventi fronte mare inferiore ai m 50; oltre tale limite, potrà essere installata una ulteriore unità ogni successivo multiplo di m 25. L'altezza del bordo di tali vasche non potrà superare i cm 90 dal piano dell'arenile.
11. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: m 4,00 fra le file o settori e m 2,00 fra gli ombrelloni della stessa fila. In deroga a quanto sopra ed in considerazione della particolare morfologia del litorale, è consentito di ridurre la distanza fra le file o settori a m 3,50. E' inoltre possibile ridurre la distanza tra gli ombrelloni, a seguito di mareggiate che abbiano determinato una sensibile riduzione del tratto di arenile prospiciente le spiagge in concessione, purché sia garantita un'area di rispetto di almeno mq 7,00, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.
12. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di m 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia.



	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>VARIANTE GENERALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 25 di 32</p>
---	--	--

### **Articolo 23 (Accessibilità per animali domestici)**

1. L'accessibilità agli stabilimenti balneari con animali domestici di piccola taglia, se consentita, dovrà essere espressamente indicata all'ingresso, per mezzo di apposita segnaletica che riporti anche le specifiche prescrizioni d'uso dell'arenile.
2. Gli animali domestici, al fine di valutarne l'accesso all'area in concessione, potranno essere classificati, a discrezione del concessionario, in base alla razza al peso ed alla stazza. Qualora sia consentito l'accesso agli animali domestici, l'area in concessione dovrà essere opportunamente strutturata, equipaggiata e regolamentata, in modo che siano sempre strettamente rispettate tutte le norme igieniche vigenti.

### **Articolo 24 (Progetti esecutivi)**

1. E' demandata alla progettazione esecutiva la definizione dettagliata, dal punto di vista tecnico-costruttivo, degli elementi di Piano di interesse generale di seguito elencati:
  - a) percorsi transitabili e relative pavimentazioni;
  - b) aree di sosta;
  - c) aree a verde;
  - d) opere di arredo urbano quali panchine, cestini, docce, beverini, corpi illuminanti, *et similia*;
  - e) segnaletica e cartellonistica, inclusa quella per gli stabilimenti balneari;
  - f) impianti a rete;
  - g) Sottozone comprese nella ZS.

### **Articolo 25 (Sistemazioni a verde)**

1. Le sistemazioni a verde potranno avere le funzioni di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, chiusura ed apertura di angolo di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, sicurezza del transito pedonale e dovranno osservare le prescrizioni seguenti:
  - a) vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:
    - per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: Populus sp., Salix sp., Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, ecc.);
    - per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: Euonimus sp., Nerium oleander, Pittosporum sp., ecc.).
  - b) dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue o irrigate con serbatoi ad acqua di recupero;



- c) la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi se non alimentati con acqua di recupero;
- d) le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili) sempre se alimentati con acqua di recupero;
- e) l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata ad ospitare piante da fiore; le piante arbustive od arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
- f) nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attecchimento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare anti ferite;
- g) siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di m 1,20 dal piano di pavimentazione, e comunque saranno disposte in modo sporadico, così da non costituire barriera continua.
2. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde.
3. Le sistemazioni a verde dovranno essere realizzate nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 10, 11 e 17.
4. I progetti per la realizzazione di nuovi stabilimenti o di interventi sull'esistente, dovranno essere corredati da elaborati contenenti una illustrazione dettagliata delle sistemazioni esterne e delle opere a verde previste.
5. Nelle Aree fragili ai sensi del presente PDMC la messa a dimora di essenze vegetali dovrà avere principalmente le funzioni di risanamento idrogeologico, ambientale e paesaggistico, dovrà essere autorizzata ed effettuata di concerto con il Corpo Forestale dello Stato e le altre Amministrazioni competenti.

### **Articolo 26 (Azioni di tutela ambientale)**

1. Gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi non devono compromettere la leggibilità del paesaggio costiero e, pertanto, devono essere realizzati con opere di bio-ingegneria naturalistica.
2. Sono vietati i movimenti, con mezzi meccanici, e/o i prelievi di sabbia o ciottoli dalle spiagge e di roccia dalle scogliere, salvo le opere previste da progetti finalizzati alla difesa del litorale. Sono vietate tutte le attività che apportino modificazioni ai sistemi dunali, a tutte le emergenze di interesse geomorfologico, di rilevanza paesaggistica e/o scientifica, alle formazioni vegetazionali di rilevanza ambientale.
3. Qualsiasi attività balneare dovrà garantire la rigenerazione delle risorse.



4. Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di interesse ambientale e paesistico, pubblici o privati, gli interventi devono assicurare conservazione e tutela, tendendo alla ricostruzione o arricchimento della vegetazione e favorendo la diffusione o l'impianto di specie tipiche locali.
5. Per detti sistemi si stabiliscono le seguenti prescrizioni vincolanti e inderogabili:
- a) conservazione, nella fascia costiera, della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori, delle sabbie litoranee, delle dune e delle scogliere;
  - b) conservazione delle pinete;
  - c) mantenimento delle formazioni arboree d'argine;
  - d) divieto di essenze estranee e infestanti.
6. Qualora, per interventi strettamente ammessi dalla presente disciplina, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree o arbustive, dovranno essere reimpiantate nuove formazioni di specie autoctone, di pari lunghezza di quelle eliminate. L'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico di formazioni composte da specie non autoctone e dovrà comunque essere previamente autorizzata dalle competenti autorità.

## **Articolo 27 (Strutture e Locali accessori)**

1. Le potenzialità d'uso e di edificazione specifiche nelle diverse UG sono quelle indicate negli articoli 4 e seguenti, salve le previsioni delle Schede di Progetto ove predisposte e degli Elaborati grafici allegati e le altre eventuali prescrizioni e indicazioni concernenti le correlazioni con l'intorno fissate dai progetti delle Opere di Urbanizzazione, di cui all'articolo 15.
2. Le UG, ove consentito dalle suddette potenzialità d'uso e di edificazione, potranno attrezzare lo stabilimento di propria spettanza con le seguenti attrezzature:  
**CHIOSCO BAR.** All'interno è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una zona con il banco-bar, n. 1 impianto telefonico pubblico e/o internet-point. Per il servizio igienico è previsto l'utilizzo del blocco servizi esistente all'interno della stessa UG, da collocarsi nelle vicinanze del chiosco-bar.  
**CHIOSCO BAR-RISTORANTE.** Esso è composto da un deposito di mq 4,50 (facoltativo all'interno), una cucina di almeno mq 12 e il restante spazio da adibire a bar e ristorazione; è previsto almeno n.1 impianto telefonico pubblico e/o internet-point. Per il servizio igienico è previsto l'utilizzo del blocco servizi esistente all'interno della stessa UG che dovrà essere collocato nelle vicinanze del chiosco-bar.  
**CABINA SPOGLIATOGLIO.** E' prevista l'installazione di un minimo di n.6 ed un massimo di n.12 cabine spogliatoio, per ogni UG, di dimensione interna massima 1,50x1,50 m e di



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 28 di 32

altezza esterna max m 2,50 misurata sulla linea di colmo. Almeno una cabina spogliatoio deve essere destinata all'uso collettivo e gratuito. La loro distribuzione deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento e da consentire la più ampia vista del mare. Per le nuove installazioni e per quelle soggette a ristrutturazione complessiva, è fatto obbligo di utilizzare tecnologie costruttive improntate alla facile rimovibilità nonché materiali eco-compatibili certificati, preferibilmente legno.

**SERVIZI IGIENICI.** E' obbligatorio per ogni UG l'inserimento di un blocco servizi di superficie massima pari a mq 13,50 ed altezza esterna massima pari a m 2,50, misurata sulla linea di colmo. Internamente vi debbono essere n. 2 wc con antibagno e n. 1 wc idoneo per disabili. Almeno n.1 wc per ogni UG dovrà essere pubblico e gratuito.

Nelle SL è obbligatorio l'inserimento di un blocco servizi su tratti di spiaggia aventi un fronte mare superiore a 120 metri. In ogni caso l'intervallo tra un blocco servizi e l'altro, anche se collocato in altre UG, non potrà superare i 240 metri.


**DOCCE.** E' obbligatorio per ogni UG l'inserimento di un blocco docce, composto da un minimo di due ed un massimo di quattro docce. Almeno una deve essere alimentata da acqua calda sanitaria prodotta mediante pannelli solari termici.

Nelle SL è obbligatorio l'inserimento di un blocco docce su tratti di spiaggia aventi un fronte mare superiore a 60 metri. In ogni caso l'intervallo tra un blocco e l'altro, anche se collocato in altre UG, non potrà superare i 180 metri.

**LOCALE BAGNINO-INFERMERIA E SPOGLIATOGLIO PER DISABILI.** E' obbligatorio per ogni UG l'inserimento di un blocco di dimensione massima di mq 13,50 e di altezza massima 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino ed infermeria di primo soccorso nonché da un vano spogliatoio per disabili, di dimensioni minime di mq 4,70.

**SPOGLIATOGLIO A ROTAZIONE.** E' facoltativo l'inserimento di uno spogliatoio collettivo, di dimensione massima di mq 13,50 e di altezza esterna massima ml 2,50, composto almeno da un atrio attrezzato con armadietti/contenitori lucchettabili e due locali spogliatoio accessibili anche ai disabili. A discrezione, i locali spogliatoio potranno essere dotati di docce interne e lavabi. Nel caso in cui se ne preveda l'installazione, lo SPOGLIATOGLIO A ROTAZIONE potrà essere accorpato con il manufatto di cui al punto precedente, potendo utilizzare, complessivamente, una superficie massima di 27 mq.

**DEPOSITO.** E' facoltativo l'inserimento di un deposito di dimensione massima di mq 13,50 e di altezza max ml 2,50, come sopra, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DEL VASTO</b> (Provincia di Chieti) <b>PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>VARIANTE GENERALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b></p> <p style="text-align: right;">Pagina 29 di 32</p>
---	--	--

## **PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 28 (Ampliamento del Demanio marittimo)**

1. Nel caso in cui, a seguito di nuove delimitazioni disposte dalla Amministrazione competente, si registri un ampliamento del demanio marittimo con l'inclusione di aree retrostanti in precedenza appartenenti a privati, il Comune, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di nuova delimitazione, provvederà ad adeguare il presente PDCM ove tali aree risultino all'interno della AI, assegnando alle stesse la destinazione che si ritiene compatibile con lo stato dei luoghi, prevedendo la eventuale assegnazione delle stesse in concessione, anche in caso di insistenza sulle stesse aree, di manufatti o immobili in genere.
2. Le aree private classificate demaniali sulle quali insistono manufatti edificati dai precedenti proprietari, ovvero siano in corso lavori di edificazione per le quali gli interessati abbiano già ottenuto tutti i permessi, nulla osta ed altri atti di consenso previsti dalla vigente normativa, sono inserite nel PDMC qualora collocate nella AI.

### **Articolo 29 (Funzioni di vigilanza e controllo)**

1. Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali destinate ad uso turistico ricreativo nonché sulla utilizzazione delle altre Zone disciplinate dal presente PDMC sono esercitate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Autorità Marittima continua ad esercitare le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.
3. L'Amministrazione Comunale di Vasto è responsabile della strutturazione ed implementazione di un Piano di Monitoraggio, parte integrante della VAS, per la valutazione, nel tempo, degli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione delle previsioni della Variante di Piano. Il reperimento, l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati dovranno seguire le modalità indicate nel documento Sintesi non Tecnica.

### **Articolo 30 (Affidamento e rinnovo delle concessioni demaniali)**

1. In relazione alle funzioni amministrative demandate ai Comuni in materia di demanio marittimo ai sensi della L.R. 17 dicembre 1997, n.141, l'affidamento delle nuove concessioni demaniali avverrà, in conformità al bando-tipo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 964 del 26 ottobre 2004 allegato al presente PDMC ed in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, e con modalità e termini da stabilire dalla amministrazione comunale successivamente alla approvazione definitiva del PDMC



secondo le differenti tipologie di concessioni demaniali e di uso individuati negli articoli precedenti.

2. Alla scadenza, il rinnovo dell'affidamento delle concessioni demaniali avverrà nel rispetto dei principi del diritto europeo, della vigente legislazione nazionale e regionale e delle prescrizioni del PDM.

3. Per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo del demanio marittimo (S.I.D.).

4. Le istanze per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal Sistema Informativo del demanio marittimo (S.I.D.).

### **Articolo 31 (Ampliamenti e modifiche delle concessioni demaniali)**

1. Possono essere autorizzate modifiche e/o ampliamenti degli impianti e/o concessioni demaniali esistenti, sempre ed in ogni caso nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del presente PDMC e del PDM.

### **Articolo 32 (Elaborati del Piano Demaniale Marittimo Comunale)**

1. In conformità al disposto dell'atto di indirizzo applicativo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 893 dell'8 ottobre 2004 costituiscono allegati del presente piano i seguenti elaborati:

- a. RELAZIONE DI PROGETTO;
- b. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
- c. TABELLE ALLEGATE;
- d. MODULISTICA S.I.D.;
- e. TAVOLE:
  - Tav. 1 INQUADAMENTO GENERALE
  - Tav. 2 P.R.G. STRALCIO AREA D'INTERVENTO
  - Tav. 3 STATO DI FATTO riportato dal Piano vigente (Rilievo della Costa con individuazione Aree a rischio di Erosione)
  - Tav. 4.1 STATO DI FATTO (PREVISIONI PIANO VIGENTE)
  - Tav. 4.2 STATO DI FATTO (PIANO VIGENTE) CON AGGIORNAMENTO DEI PERIMETRI DELLE CONCESSIONI (rinnovo e Mod. D1 S.I.D.) - Catastale



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 31 di 32

- Tavv. 4.3 STATO DI FATTO (PIANO VIGENTE) CON AGGIORNAMENTO DEI PERIMETRI DELLE CONCESSIONI (rinnovo e Mod. D1 S.I.D.) – Foto Aerea
- Tav. 4.4 STATO DI FATTO – CONCESSIONI ESISTENTI - SCHEDE SINOTTICHE (Agg. al 31.12.2009 / Mod. D1 S.I.D.)
- Tav. 4.5 STATO DI FATTO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Piano Vigente)
- Tavv. 5.1 PLANIMETRIE DI PROGETTO - Catastale
- Tavv. 5.2 SCHEDE DI PROGETTO
- Tavv. 6 PLANIMETRIE DI PROGETTO - Foto Aerea
- Tav. 7 PLANIVOLUMETRICO DI PROGETTO
- Tav. 8 SEZIONI E PROFILI DI PROGETTO;

f. BANDO TIPO PER ASSEGNAZIONE CONCESSIONI.

2. In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici, prevalgono le previsioni della tavola di zonizzazione a scala di maggiore dettaglio.
3. In caso di difformità tra le Norme Tecniche di Attuazione e gli Elaborati grafici allegati, prevalgono Norme Tecniche di Attuazione del presente PDMC e del PDM.
4. Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole del PDCM al di fuori dell'area di intervento individuata all'articolo 2 rappresentano un complemento dei disegni e non hanno valore prescrittivo.

### **Articolo 33 (Norme finali)**

1. Il presente PDCM ha validità ed efficacia per dieci anni, nei limiti soprarichiamati e nel quadro normativo vigente.
2. Per quanto non disposto dal presente PDCM, trovano applicazione le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, le altre leggi nazionali e regionali in materia, il PDM e le prescrizioni degli altri Piani regionali e comunali vigenti.
3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del presente Piano, per tutti gli interventi sul litorale marittimo compreso nell'AI si applicano, come norma di salvaguardia, le più restrittive tra le previsioni del Piano adottato e quelle previste dal vigente Piano.
4. In tale periodo eventuali varianti in corso d'opera a permessi di costruire o di altri titoli abilitativi in corso di validità e con lavori in corso verranno rilasciate tenendo conto delle norme e delle previsioni del vigente Piano ove ritenute più favorevoli per il concessionario, ovvero risulti impossibile l'adeguamento alle norme e previsioni del Piano adottato.



**COMUNE DEL VASTO**  
(Provincia di Chieti)  
**PIANO DEL DEMANIO  
MARITTIMO COMUNALE**

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

Pagina 32 di 32

5. In tale periodo non possono altresì essere assentiti ampliamenti delle concessioni esistenti ove incompatibili con le previsioni del Piano adottato, ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande presentate, incluse quelle di rinnovo delle concessioni esistenti ove in contrasto con le previsioni e prescrizioni del Piano adottato.